

AVV. CARLO TESTONI

C.F. CRL TST 91H20 C933M

Via Giovio 16

22100 COMO

Tel 031 26.22.57- Fax 031/27.02.74

E-mail: carlo.testoni@studiotestoni.itPEC: carlo.testoni@como.pecavvocati.it**AVV. EUGENIO TESTONI**

C.F. TST GNE 55D10 C933G

Via Giovio 16

22100 COMO

Tel 031 26.22.57- Fax 031/27.02.74

E-mail: avvtestoni@studiotestoni.itPEC: eugenio.testoni@como.pecavvocati.it**TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE**

* * * * *

**RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI
DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 3/2012**

* * * * *

Il Sig. **FALCONE CARMELO GIANCARLO**, nato a Niscemi (CL) il 09/02/1969 codice fiscale FLCCML69B09F899D, residente a Venegono Superiore (VA), Via San Martino n. 1 elettivamente domiciliato in Como, Via Giovio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Carlo Testoni, codice fiscale TST CRL 91H20 C933M, indirizzo di posta elettronica certificata carlo.testoni@como.pecavvocati.it, fax 031.270274, e dell'Avv. Eugenio Testoni, codice fiscale TST GNE 55D10 C933G, indirizzo di posta elettronica certificata eugenio.testoni@como.pecavvocati.it, fax 031.270274, che lo rappresentano e difendono in forza di procura allegata al presente atto (All. B)

PREMESSO

- Che in capo al sig. Falcone Carmelo Giancarlo sussistono i requisiti di cui all'art. 7, comma 2, n. a) e b) della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, come richiesto dal comma 1 dell'art. 14 *ter* della stessa legge, come da dichiarazione del debitore che si allega (All. 1);
- Che, nel corso degli anni, a partire dall'anno 2006, si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non ha permesso, e non permette tuttora, al ricorrente di far fronte alle proprie obbligazioni;
- Che il Sig. Falcone Carmelo Giancarlo ha presentato, per mezzo dei sottoscritti difensori, istanza per l'ammissione al servizio di gestione della crisi di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 15 legge 3/2012 in data 04/01/2021 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese e del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese (All. 2);

- Che l'OCC, con provvedimento datato 7 gennaio 2021, ha nominato quale professionista incaricato della gestione della crisi il Dott. Giuseppe Costanzo nato a San Luca (RC) il 28.1.1965, C.F. CST GPP 65A28 H970J, con studio in Varese, via Tamagno n. 14 (Cfr. All. 35 della relazione allegata), che a seguito dell'intervenuta autorizzazione del tribunale all'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria, procedeva a redigere la relazione particolareggiata prevista dall'art. 14 ter, comma 3, della legge 3/2012, che si allega (All. A);
- Che, in considerazione della situazione concreta del patrimonio, è intenzione del Sig. Falcone Carmelo Giancarlo chiedere la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, comma 3 della legge 3/2012;
- Che, ai sensi degli artt. 9, comma 3 e 4, e 14 ter della legge 3/2012, la presente istanza è corredata da tutti i documenti richiesti dalla normativa, la cui veridicità è attestata anche dal professionista incaricato dall'OCC nella relazione allegata;
- Che ai sensi dell'art 14 ter, comma 3, della legge 3/2012 nel presente è successivamente indicato l'elenco-inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori, anche ai sensi dei requisiti richiesti dall'art. 14 ter della legge 3/2012, osservano quanto segue:

1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Al fine di rendere chiara e comprensibile la situazione debitoria e patrimoniale del Sig. Falcone Carmelo Giancarlo, si espongono dapprima gli elementi caratterizzanti la situazione lavorativa nonché patrimoniale e familiare, e successivamente le cause che hanno generato la situazione debitoria alla quale il Sig. Falcone Carmelo Giancarlo non è stato in grado di far fronte.

Informazioni di carattere generale

Il Sig. Falcone Carmelo Giancarlo, unico debitore, è stato titolare di una impresa individuale denominata "Fcg Line di Falcone C. Giancarlo", con la quale

esercitava attività di parrucchiere, avviata l'11/02/1999 e cessata in data 31/12/2019 (cancellazione dal registro delle imprese in data 28.01.2020) (Cfr. All. 6 della relazione allegata).

La situazione debitoria in cui versa attualmente è conseguenza dell'insorgenza di alcuni oneri di carattere straordinario, dei quali si esporrà dettagliatamente più avanti, che, sommati alle spese della gestione ordinaria, hanno portato ad una situazione di insostenibilità finanziaria.

Il Sig. Falcone non è più quindi stato in grado di sostenere i propri oneri fiscali e contributivi, iniziando ad accumulare il debito che si è incrementato fino ad oggi.

Situazione patrimoniale e lavorativa

Come anche specificato nella relazione particolareggiata allegata al presente ricorso, il sig. Falcone non risulta proprietario di alcun bene immobile né di alcun bene mobile registrato (Cfr. All.ti 17 e 18 della relazione allegata).

Tuttavia, il Sig. Falcone ha un lavoro come parrucchiere in Svizzera presso il salone di bellezza [REDACTED] assunto con regolare contratto. Il compenso varia in base alle ore di lavoro prestate: la media degli stipendi netti mensili percepiti fino al 30/04/2021 per un totale di Chf 15.238,97, a partire dalla data di assunzione (6/3/2020), è pari a Chf 1.088,50.

L'importo del salario medio è momentaneamente inferiore alla media dei salari svizzeri poiché, a causa della pandemia, le ore di lavoro del sig. Falcone sono state sensibilmente ridotte; tuttavia, una volta superata l'emergenza sanitaria con il conseguente aumento delle ore di lavoro, l'importo del salario è destinato ad aumentare.

Ad esempio, nei mesi di giugno e luglio 2020, durante i quali le misure di contenimento sono state meno stringenti, il salario netto percepito è stato rispettivamente di Chf 1.779,57 e Chf 1.600,80, ben al di sopra delle altre mensilità. Si allegano le buste paga ricevute dal Sig. Falcone (Cfr. All. 23 della relazione allegata).

Il Sig. Falcone è disposto a mettere a disposizione parte del suo stipendio a fine di soddisfare i creditori nella presente procedura di liquidazione del patrimonio.

Valutando il reddito, unitamente alle ridotte spese necessarie per il sostentamento, alle quali oltretutto contribuirebbe il coniuge, egli, attualmente, prevede di poter sostenere una rata non superiore a € 400,00 mensili;

Tale importo, una volta superate le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, potrà essere aumentato.

Il Sig. Falcone ha ogni intenzione di porre rimedio all'esposizione debitoria con l'Erario: per dimostrare la sua buona volontà e la sua buona fede, mette a disposizione, oltre al proprio stipendio, una somma iniziale di € 5.000,00 per il soddisfacimento dei creditori, contando sulla prospettiva di saldare ratealmente il residuo debito.

Situazione familiare

In merito alla situazione familiare, il Sig. Falcone è coniugato dal 3.9.2009, in regime di separazione dei beni, senza figli, come risulta da certificato che si allega (Cfr. All. 2 della relazione allegata).

La moglie, totalmente estranea alla situazione debitoria oggetto del presente procedimento, lavora come insegnante madrelingua inglese presso una scuola privata a Milano e percepisce uno stipendio lordo annuale pari ad € 51.600,00, come risulta dalla dichiarazione dei redditi allegata. (All. 3).

Il bilancio familiare quindi, pur destinando una parte del reddito percepito dal sig. Falcone alla soddisfazione dei creditori della presente procedura, è ampiamente in equilibrio considerando l'apporto economico del coniuge.

Egli infatti, pur non avendo immobili di proprietà, non ha alcun costo da sostenere per l'immobile in cui abita poiché risiede nella casa familiare di proprietà della madre, con la quale è in essere un contratto di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato a partire dal 1.1.2010.

Pertanto, non avendo figli da mantenere, né canoni di locazione e oneri fissi da sostenere, ad eccezione delle relative utenze, le spese a carico del sig. Falcone si riducono a quelle strettamente necessarie per la sussistenza.

È perciò ragionevole prevedere che egli possa sostenere un'eventuale rata mensile decisa dal Giudice per ricomporre la situazione debitoria oggetto del presente procedimento.

Necessità finanziarie del Sig. Falcone

Le necessità finanziarie mensili del Sig. Falcone sono dettagliatamente riepilogate di seguito:

A) SPESE MENSILI	
Vitto	€ 600,00
Carburante veicoli	€ 200,00
Abbonamenti trasporti	€ 98,00
Luce / Gas / Telefono (mensile)	€ 155,00
Affitto	€ /
Condominio + utenze	€ 150,00
Scuola e Sport (mensa, ripetizioni)	€ 50,00
Rata Mutuo	€ /
Rate altri finanziamenti	€ /
Veicoli	€ 36,00
TOT. Mensile (A)	€ 1.289,00
B) SPESE ANNUALI	
Assicurazioni varie (auto, moto, casa, personali)	€ 1.855,00
Bolli veicoli	€ 690,00
Vacanze	€ 2.500,00
Scuole / Università (rette, libri, vacanze studio)	€ /
Mediche (farmaceutiche, dentali, oculistiche)	€ 500,00
TOT. Annuale (B)	€ 5545,00
TOT. MENSILE (B/12)	€ 462,08
TOT. MENSILE (A+B)	€ 1.751,08

Le necessità finanziarie del nucleo familiare del Sig. Falcone, da sostenere unitamente al reddito della coniuge, sono pari ad € 1.751,08.

Inventario dettagliato dei beni e specifiche indicazioni circa il possesso di ciascuno dei beni ex art 14 ter della legge 3/2012

Il sig. Falcone ha unicamente la detenzione del mobilio presente nella propria abitazione, consistente in armadio, letto, soggiorno, sala, cucina, divano, arredo bagno, lavatrice, concessi a titolo di comodato d'uso unitamente all'unità immobiliare, come da dichiarazione della proprietaria [REDACTED] madre del ricorrente, che si allega (All. 4)

Indicazione delle cause dell'indebitamento

L'indebitamento attuale (c.a.€ 215.054,63) è dovuto da un insieme di concause verificatesi durante gli anni di attività, a partire dal 2004.

La prima e principale causa, risalente all'anno 2004, è stata una controversia con l'allora dipendente del Sig. Falcone, [REDACTED], che dopo 4 anni di lavoro, decide di rassegnare le dimissioni (All. 5) a seguito della quale si è instaurata una vertenza tramite il sindacato CGIL, che ha comportato un pagamento alla stessa di una ingente somma di denaro.

Per la definizione della vertenza è stata determinata la somma di € 7.000,00, versata mediante un assegno di € 2.000,00, come risulta dai documenti allegati (Cfr. All. 13 della relazione allegata); oltre ad un importo residuo di € 5.000,00 da versarsi in 5 rate mensili dell'importo di € 1000,00, regolarmente pagate.

In tutto, pertanto, contando l'importo derivante dalla vertenza e quello della liquidazione del trattamento di fine rapporto alla [REDACTED], il sig. Falcone si è trovato a pagare una cifra pari ad € 13.800,00. L'intera vicenda è spiegata altresì nella dichiarazione del Sig. Falcone che, per completezza, si allega (Cfr. All. 16 della relazione allegata)

Per far fronte a questo onere è stato necessario chiedere un finanziamento (Cfr. All. 14 della relazione allegata), poi interamente ripagato (Cfr. All. 15 della relazione allegata), che ha aggravato i costi dell'attività del Sig. Falcone Carmelo Giancarlo creandogli una prima difficoltà a versare le imposte e i contributi dovuti.

A quel tempo il negozio era strutturato per operare con 2 persone; a seguito delle dimissioni della dipendente, il negozio ha subito un forte perdita di clientela in quanto il sig. Falcone, rimasto solo, non riusciva a far fronte a tutte le richieste dei clienti, molti dei quali sono andati persi.

Per arginare la “fuga” di clientela il sig. Falcone si è trovato nella necessità di assumere una nuova dipendente con i relativi costi. Tuttavia il fatturato dell’attività non era più quello degli anni precedenti, complice la crisi economica che ha investito il nostro paese, e non solo, nel 2008; il debitore è stato così costretto a ricorrere a misure di ammortizzazione sociale, mettendo la dipendente in cassa integrazione per circa 2 anni.

In seguito il sig. Falcone ha continuato a lavorare da solo gestendo il residuo della clientela fino alla chiusura dell’attività in data 31/12/2019; non è stato tuttavia in grado di saldare il debito accumulato negli anni precedenti.

A termine dell’attività non erano presente né debiti né crediti verso fornitori e banche.

Il Sig. Falcone è debitore principalmente verso l’Erario; i principali creditori sono l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese e l’INPS – Sede di Varese, come analiticamente indicato di seguito.

Dettaglio situazione debitoria

Elenco creditori:

• Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese	Totale debito: € 166.615,40
• Comune di Venegono Inferiore – Ufficio Tributi	Totale debito: € 2.466,37
• Comune di Venegono Inferiore – Polizia Urbana	Totale debito: € 156,55
• INPS – Sede di Varese	Totale debito: € 44.645,42
• Camera di Commercio – Ufficio Diritto Annuale di Varese	Totale debito: € 231,30
• INAIL – Sede di Varese	Totale debito: € 504,15
• Regione Lombardia – Ufficio Tassa Automobilistica Regionale	Totale debito: € 203,57
• Tribunale di Varese – Ufficio Recupero Crediti	Totale debito: € <u>231,88</u>

Debito totale affidato all’Ente di Riscossione:

€ 215.054,63

Come indicato e documentato nella relazione allegata, il debito suindicato potrebbe essere ridotto in quanto dalla certificazione fornita in data 01/06/2021 dall’Agenzia delle

Entrate-Riscossione risultano tre cartelle sospese in attesa di eventuale stralcio per debito inferiore a € 5.000, riferite agli anni 2007 e 2009. Si riporta la sintesi delle stesse:

CREDITORE	N. CARTELLA	ANNO	IMPORTO
AMM. FINANZIARIA	11720080003191110	2007	2.451,45
AMM. FINANZIARIA	11720090005409543	2009	4.847,81
AMM. FINANZIARIA	11720090005409543	2009	4.169,24

TOTALE 11.468,50

Dalla documentazione fornita dall'agenzia delle entrate –Riscossione risulta inoltre **rinviata la riscossione**, in seguito al decreto Covid, di altre tre cartelle per un importo totale pari ad € **6.722,54**.

Tenendo conto di quanto suindicato si può affermare che il totale dei debiti ammonterebbe ad € **203.943,02**.

Vi sono inoltre da sostenere le spese della presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali vengono qualificate in prededuzione rispetto agli altri creditori, essendo sorte in funzione della stessa e funzionali al suo esito.

Queste spese riguardano il compenso dell'attività professionale del sottoscritto avvocato e il compenso del gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall'OCC.

Si evidenzia inoltre che non sono presenti protesti, come da visura che si allega (Cfr. All. 21 della relazione allegata).

Si allega inoltre il report della centrale rischi presso la Banca D'Italia nonché visura del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (Cfr. All. ti 19 – 22 - 26 della relazione allegata).

Nessun dubbio può porsi in merito all'ammissibilità del presente ricorso, poiché, come da giurisprudenza già espressasi sul punto, *“non rappresenta motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come soddisfacimento parziale dei creditori”* (cfr Tribunale di Milano, 16 novembre 2017).

Si veda inoltre il decreto del 25/02/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Varese, nell'ambito della procedura ex art. 14 ter L. 3/2012 (Fall. N. 3/2020), a seguito di reclamo proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di inammissibilità adottato dal Giudice Delegato in data 3/08/2020.

In quella occasione il Tribunale ha ritenuto di ammettere il reclamo poiché la tesi sostenuta dal Giudice di primo grado, secondo il quale il ricorso ex art. 14 ter L. 3/2012 sarebbe inammissibile unicamente per il fatto che il ricorrente non avesse beni mobili/immobili liquidabili, non era fondata.

In primo luogo è stato osservato che l'art. 14 ter della L. 3/2012, nella parte in cui prevede che non possono formare oggetto di liquidazione “gli stipendi....nei limiti di quando occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati da giudice”, debba essere interpretato nel senso che la parte di stipendio eccedente a quanto necessario alle esigenze di vita del debitore forma a pieno titolo parte dei beni che sono oggetto della procedura di liquidazione.

A sostegno di tale tesi vengono poi fatte alcune considerazioni di carattere sistematico, una delle quali è la previsione dell'art. 14 *undecies* che include tra i beni da liquidare anche i crediti eventualmente sopravvenuti, tra i quali sono certamente compresi anche i crediti derivanti da retribuzioni.

Si evidenzia altresì che la legge 3/2012 non prevede percentuali minime di soddisfo al di sotto delle quali la procedura di liquidazione sia inammissibile.

CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni esposte ed illustrate, il sig. Falcone Carmelo Giancarlo,

RICORRE

All. Ecc.mo Tribunale di Varese adito, affinché, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* della legge 3/2012, voglia con decreto:

- 1) Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei quattro anni successivi all'apertura della procedura stessa;
- 2) Nominare il Liquidatore, che per ragioni di economia processuale potrebbe essere il medesimo Professionista nominato con la qualifica di Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del Dott. Giuseppe Costanzo, con studio in Varese, Via Staurenghi n. 32, PEC: giuseppe.costanzo@pec.commercialisti.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Varese al n. 239/A e all'elenco dei Gestori della crisi tenuto dall'ODCEC di Varese, è stato nominato dal referente di codesto Organismo, Dott.ssa Luisa Marzoli, quale Gestore della crisi nel Procedimento n. 33/2021;
- 3) Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) Ordinare l'esclusione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *ter* co. 6 lettera b), per i quattro anni di pendenza della procedura, delle somme necessarie per il proprio sostentamento e quello della famiglia a proprio carico, ricavate dallo stipendio dallo stesso percepito, con la destinazione del residuo, pari ad **€ 400,00** al mese per la durata di anni 10 (dieci), a favore della procedura liquidatoria;

Si allegano:

A. Relazione particolareggiata ex art. 14-*ter*, comma 3 L. 3/2012 redatta dal professionista incaricato dall'OCC e relativi allegati;

B. Procura alle liti

Documenti

1. Dichiarazione sussistenza requisiti
2. Istanza firmata Falcone Carmelo Giancarlo
3. Dichiarazione dei redditi [REDACTED]
4. Dichiarazione [REDACTED]
5. Dimissioni [REDACTED]

Como, il 01/07/2021

Avv. Carlo Testoni

Avv. Eugenio Testoni